



**COMUNE DI GRATTERI**  
**Provincia di Palermo**

Spedita il \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N.21 del 25.2.2000**

**OGGETTO: *Approvazione Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali.***

L'anno **duemila** e questo giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 17 febbraio 2000 prot.1146 e in data 22 febbraio 2000 prot.1202, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

Presiede la seduta il Rag. Francesco Santoro nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.9 assenti sebbene invitati n.3, come segue:

n.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	<b>SANTORO Francesco</b>	<b>x</b>	
2	<b>DI PAOLA Giuseppina</b>	<b>x</b>	
3	<b>BONANNO Serafino</b>	<b>x</b>	
4	<b>TEDESCO Salvatore</b>	<b>x</b>	
5	<b>BARCA Paolo</b>		<b>x</b>
6	<b>CIRINCIONE Salvatore</b>	<b>x</b>	
7	<b>DI MAIO Pietro</b>	<b>x</b>	
8	<b>MUFFOLETTO Antonino</b>	<b>x</b>	
9	<b>DI FRANCESCA Salvatore</b>		<b>x</b>
10	<b>D'AGOSTARO Domenico M.</b>		<b>x</b>
11	<b>DI MAIO Salvatore</b>	<b>x</b>	
12	<b>ILARDO Giacomo</b>	<b>x</b>	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Barca Paolo, Di Francesca Salvatore, D'Agostaro Domenico M.  
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Rosario Bonomo

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

*In continuazione di seduta*

*Consiglieri presenti n.9*

*Si passa a trattare l'argomento posto al punto 16 dell'O.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali".*

### **IL PRESIDENTE**

*Dà lettura del Regolamento in oggetto, che si compone di n.18 articoli, illustrandone brevemente i contenuti.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Udito il Presidente;*

*Visto il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali;*

*Ritenuto dover provvedere all'approvazione;*

*Visti i pareri favorevoli di cui all'art.53 della L.142/90 recepito con L.R. 48/91;*

*Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta*

*Presenti e votanti n.9*

### **DELIBERA**

**APPROVARE** *il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali, che si compone di n.18 articoli, e viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.*

**IL PRESIDENTE**

f.to Rag. Francesco Santoro

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Sig.ra Di Paola Giuseppina

f.to Dr. Rosario Bonomo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_  
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

E' stata trasmessa con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al CO.RE.CO.,  
per il controllo preventivo di legittimità;

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. 44/91);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO.  
abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art.18 L.R. 44/91);

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art.18 L.R. 44/91)

li \_\_\_\_\_  
**REGIONE SICILIANA**  
**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**  
Sezione Centrale

**SI ATTESTA**

IL SEGRETARIO COMUNALE

che il CO.RE.CO. nella seduta del 06 APR. 2000  
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione  
n. 1521/1512



Il Dirigente Superiore  


# ***Comune di Gratteri***

## ***Regolamento sulla tutela dei dati personali contenuti in archivi e banche dati***

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI N MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DI FINALITA' ISTITUZIONALI**

##### **Art. 1**

###### *Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali*

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art.27, legge 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente modificato dal d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123 e dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 255.
2. Le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché di quelle del d.lgs. 11 maggio 1999, vi. 135 in materia di trattamento di dati sensibili.
3. Per finalità istituzionale, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
  - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune di Gratteri alla cittadinanza.

##### **Art. 2**

###### *Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati*

1. I servizi del Comune di Gratteri, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati, informazioni o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.
2. Lo sviluppo delle attività di trasmissione e di scambio di dati con i soggetti di cui al precedente comma 1 deve avvenire secondo procedure e modalità tali da garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche interessate.
3. In nessun caso può essere prevista la cessione in blocco ai medesimi soggetti pubblici o privati di banche dati o parti di esse.

##### **Art. 3**

###### *Trasmissione di dati contenuti in banche dati comunali ai soggetti privati ed a altri Enti Pubblici*

1. Il Comune di Gratteri può trasmettere dati contenuti nelle proprie banche dati a soggetti privati:

- a) qualora questi ne facciano motivata richiesta scritta per lo sviluppo di attività correlate ai fini istituzionali dell'Ente; in tale richiesta scritta devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesta.
  - b) qualora i dati siano necessari per lo sviluppo di attività nell'ambito di rapporti derivanti da contratti di appalto, concessioni di servizio, convenzioni, formalizzati con l'ente per lo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
2. In relazione ai dati richiesti secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. a), i competenti servizi dell'amministrazione comunale, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla legge n. 675/1996 ed in particolare il diritto alla riservatezza ed il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvedono alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta..
  3. Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati sono soddisfatte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n.675 e comunque quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

#### **Art. 4**

*Definizione di riferimento e correlazione con normative specifiche.*

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e di provvedimenti, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art.3, comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e dai regolamenti attuativi dello stesso, nonché per gli aspetti riguardanti la protocollazione, alle previsioni normative contenute nelle D.P.R. 20.10.1998, n. 403 regolante l'informatizzazione del protocollo delle Pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 5**

*Individuazione delle banche dati.*

1. Le banche dati di cui all'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite dal amministrazione comunale sono individuate con deliberazione della giunta municipale, in rapporto all'organigramma ufficiale del comune.
2. Il presente regolamento si applica sia alle banche dati gestite con strumenti informatici sia agli archivi cartacei dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 6**

*Titolare, responsabili ed incaricati.*

1. Il Comune di Gratteri è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dai propri servizi e delle banche-dati ad essi afferenti.
2. Con specifico provvedimento della giunta sono individuati, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 ed in relazione alla strutturazione organizzativa dell'amministrazione comunale, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali

- contenuti nelle banche-dati individuate ai sensi del precedente Art. 5.
3. Il riferimento dell'incarico di responsabile del trattamento è conferito dal Sindaco, rispetto di quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
  4. Nel medesimo atto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di azione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise più articolazioni organizzative.
  5. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incarichi del trattamento ed alla definizione degli specifici compiti attribuiti agli stessi nell'ambito di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dal presente regolamento.

#### **Art.7**

##### *Misure di sicurezza.*

1. Con apposito provvedimento, il Sindaco conferisce formale incarico ai soggetti, operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale, in grado di garantire, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, al fine di:
  - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;
  - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del comune;
  - c) prevenire;
    - 1) trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
    - 2) la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

#### **Art. 8**

##### *Trattamento dei dati.*

1. I dati acquisiti dai vari servizi del comune, comunque gestiti, sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
3. In relazione all'applicazione del presente regolamento è fatta comunque salva la disciplina del diritto di accesso definita nell'apposito regolamento.
4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
5. È esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore-servizio, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra Comune di Gratteri soggetti pubblici o privati, disciplinate al successivo art.9.
6. Il divieto di cui al precedente comma 5 non si applica al personale dipendente del Comune, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

#### **Art. 9**

##### *Protocollo d'intesa.*

1. La trasmissione dei dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente art.2 è preceduta da uno specifico protocollo

d'intesa contenente, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca-dati e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

#### **Art. 10**

##### *Informazione*

1. L'amministrazione comunale garantisce, secondo quanto previsto dall'art. 10, legge 31 dicembre 1996 n. 675 e sue successive integrazioni, ai soggetti che ad essa conferiscono dati ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.

#### **Art. 11**

##### *Diritto dell'interessato*

1. L'amministrazione comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13, legge 31 dicembre 1996, n. 675 presso le proprie unità organizzative.
2. La giunta può determinare un contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento cui all'art. 33, comma 2, legge 31 dicembre 1996 n. 675.

#### **Art. 12**

##### *Controlli*

1. A cura dei responsabili dei trattamenti sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati, a l'attendibilità dei dati inseriti, nonché il loro effettivo aggiornamento.

### **CAPO II**

## **DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI**

#### **Art. 13**

##### *Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.*

1. Ai fini del presente regolamento per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico si intendono tutte quelle svolte dal Comune di Gratteri in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente nonché quelli inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico di cui al precedente comma sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili dal d.lgs. n. 135/1999, da altre leggi e da Garante, in base quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

#### **Art.14**

##### *Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico rapportabili al quadro normativo del d.lgs. n. 135/99.*

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità

di interesse pubblico individuate nel d.lgs. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, comma 3 e 3 bis della Legge n. 675/1996, il Comune:

- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento dei dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
  - b) verifica a quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal summenzionato decreto legislativo;
  - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. Il Comune di Gratteri comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

### **Art. 15**

*Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante.*

1. Qualora le rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante non contengano né le tipologie dei dati né le operazioni eseguibili, il Comune di Gratteri per garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, con proprio provvedimento determina sia i tipi dei dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico, sia le operazioni eseguibili.
2. Ai contenuti della deliberazioni di cui al comma precedente è data massima diffusione sia all'interno che dell'amministrazione che nelle relazioni della stessa con le comunità locali.
3. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 1, possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del d.lgs. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento.
5. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora informazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
6. Nella informativa resa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune di Gratteri per lo svolgimento di una attività istituzionale, sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

### **Art. 16**

*Disposizioni organizzative attuative correlati all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 135/99.*

1. La Giunta Comunale adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4, del d.lgs. n. 135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimento attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
  - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
  - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.
3. Le disposizioni organizzative di cui al precedente comma 1 sono adeguate in relazione

allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

#### **Art. 17**

##### *Verifiche e controlli.*

1. I responsabili dei servizi e degli uffici provvedono con propri atti a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.
2. I responsabili dei servizi e degli uffici presentano annualmente alla Giunta rapporti specifici riferiti alle strutture di competenza in materia di dati sensibili discendenti dal d.lgs. 135/99 e del presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente articolo 16 comma 1.

#### **Art. 18**

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Il regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

**COMUNE DI GRATTERI - PROVINCIA DI PALERMO**

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del  
Messo Comunale certifica che dal 30-5-2000 al  
14-6-2000 per giorni 15 consecutivi il  
presente atto venne affisso e esposto all'Albo del Comune e  
contro di esso non venne proposta alcuna opposizione.

GRATTERI

19 GIU 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente  
atto è stato pubblicato all'Albo del Comune di Gratteri  
mediante affissione per 15 giorni consecutivi,  
dal 30-5-2000 al 14-6-2000.

19 GIU 2000

IL MESSO COMUNALE